

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione:

"Faiberica s.c.s."

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Qualora la società cooperativa dovesse scendere al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibile.

La cooperativa ha sede in Vicenza.

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

I domicili degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei

liquidatori, per tutti i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Articolo 2 - Durata

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3 - Oggetto

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha scopo di lucro.

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa opera senza fini speculativi in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa e/o di fruizione di servizi ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Più in particolare, la Cooperativa si propone di:

- offrire ai propri soci un'opportunità lavorativa, promuovendo la loro specifica professionalità, in modo il più possibile continuativo e duraturo, concorrendo a risolvere l'abbinamento tra doveri familiari propri ed impegni professionali;

- favorire nei soci la consapevolezza che la loro presenza non trae origine solamente dall'opportunità di un posto di lavoro e da un equo compenso, ma dalla convinzione di partecipare alla promozione della "persona" nei diversi stadi della vita, con particolare riferimento alle fasce più deboli della società;
- promuovere e sostenere interventi di formazione permanente, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale dei soci a sostegno ed integrazione del proprio intervento in ambito lavorativo, anche relativi alle tematiche della cooperazione ed alla storia del movimento cooperativo.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio lavoratore della cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali grazie all'apporto e la partecipazione dei soci.

La Cooperativa può comunque operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Veneto, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, nel perseguimento degli scopi mutualistici di cui al precedente articolo 3, ha per oggetto, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera a), la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Le attività della cooperativa sono rivolte in particolare, ma in via non esclusiva, verso persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali ovvero relazionali, persone con disagio psichiatrico, anziani, minori, tossicodipendenti, alcolodipendenti o soggetti a qualsiasi altra forma

di dipendenza, persone immigrate o che, comunque, siano portatrici di un qualsivoglia disagio sociale.

La Cooperativa potrà, perciò, gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio, ovvero su incarico di terzi:

- servizi di assistenza domiciliare anche presso strutture di ospitalità e cura;
- strutture educative, di assistenza e accoglienza diurne o residenziali;
- case famiglia e comunità alloggio;
- attività di assistenza ed educazione ai minori presso l'abitazione, la scuola, in ogni altra struttura o ambiente, asili-nido, scuole dell'infanzia, doposcuola, baby-sitting, al fine di curare la salute, l'igiene, la sicurezza, la crescita, la socializzazione dei bambini condividendone le responsabilità anche pedagogiche ed educative delle famiglie;
- servizi sanitari e socio-sanitari, infermieristici, riabilitativi, socio-assistenziali ed educativi in ambito ambulatoriale e/o domiciliare anche nell'ambito dei sistemi territoriali di cure primarie;
- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria, anche nei confronti delle famiglie;
- comunità terapeutiche e riabilitative;
- attività di progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile, anche attraverso la conduzione di punti di aggregazione, animazione e pubblici esercizi;
- attività di formazione, informazione, orientamento e consulenza in genere a favore dei propri soci e di terzi;
- servizi di segretariato sociale e mediazione interculturale;
- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;
- attività e corsi in ambito formativo, culturale, ricreativo, sportivo;
- attività di trasporto di cose e persone anche in via accessoria;
- attività di sensibilizzazione ed animazione socio-culturale delle comunità locali;
- centri ricreativi turistici, soggiorni climatici, pensioni e centri sportivi, svolgendo anche tutte le attività ad essi direttamente o indirettamente connesse.

La cooperativa intende inoltre perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio, anche ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, articolo 1, lettera b), mediante la gestione di attività produttive nel settore agricolo, industriale e dei servizi quali, a puro titolo esemplificativo:

- attività nel settore del turismo e del tempo libero: gestione case-vacanza, campeggi, ostelli della gioventù, attività di agriturismo, gestione di hotel, ristoranti e bar e altre strutture di accoglienza, con somministrazione di cibi e bevande; agenzie viaggi per turismo sociale eco-sostenibile, attività di catering e servizi ausiliari;
- realizzazione, gestione e guida a percorsi turistici, culturali, naturalistici, eno-gastronomici, archeologici, storici e didattici, realizzati anche con l'ausilio di mezzi quali biciclette, mezzi a locomozione elettrica o qualunque tipo di mezzo a basso impatto ambientale;
- realizzazione e organizzazione di attività didattiche, ludiche e ricreative rivolte a scolaresche, famiglie, comunità locali, associazioni culturali, sportive e ricreative, enti pubblici e altre organizzazioni anche europee o internazionali;
- attività di produzione agricola, trasformazione e vendita e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, anche in collaborazione con aziende agricole, gruppi di acquisto, aziende commerciali;
- lavorazioni di terreni, cura degli animali, lavorazioni nel ciclo produttivo ortofrutticolo, raccolta prodotti ortofrutticoli e/o di specie spontanee, trasformazione prodotti ortofrutticoli;
- servizi e lavori di progettazione, manutenzione e gestione di aree verdi e parchi, realizzazione e gestione di opere di salvaguardia ambientale;
- gestione di ecocentri e servizi correlati di raccolta e smaltimento, gestione di impianti a biomassa, raccolta di materiale organico e realizzazione biogas e terriccio;
- promozione e gestione di impianti funzionanti mediante energie alternative;
- servizi di pulizia e di sgombero locali, di raccolta, recupero e

- commercializzazione di beni, materiali ed oggetti usati;
- servizi di trasporto di merci e di persone in conto proprio e conto terzi realizzati anche con l'ausilio di mezzi quali biciclette, mezzi a locomozione elettrica o qualunque tipo di mezzo a basso impatto ambientale;
 - lavori edili, manutenzioni immobiliari, interventi di risparmio energetico, servizi cimiteriali, manutenzione arredo urbano, manutenzione e pulizia strade, sgombero e spalatura neve, gestione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative;
 - organizzazione di convegni, seminari, corsi ed eventi culturali, pubblicazione di saggi, riviste e guide;
 - servizi di stampa, pubblicità, grafica, informazione e divulgazione di contenuti coerenti con le finalità della cooperativa stessa, erogati privilegiando tecniche, metodologie e materiali a basso impatto ambientale e a basso contenuto di emissioni inquinanti

La cooperativa potrà inoltre gestire attività di ricerca in campo sociale, di informazione, di orientamento e formazione, riabilitazione, socializzazione, finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di disagio.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi, convenzioni, partenariati e concessioni con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare a pubblici appalti, partecipare a reti di imprese, partecipare ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo

mandato all'impresa capogruppo, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i soci conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Rientrano altresì in tale categoria elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario per il funzionamento della Cooperativa. I soci lavoratori sono tenuti al rispetto del Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori e/o conferitori di beni e/o servizi: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa o conferiscono alla stessa beni e/o servizi.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro

formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 9 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. la mancata partecipazione per due volte consecutive alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
3. la difficoltà o impossibilità oggettiva sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell'impresa;
4. l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di

Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Articolo 5 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c. Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'assemblea dei soci, anche ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle società per azioni, precisando le modalità di regolazione del finanziamento.

L'assemblea deliberante è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, il quorum costitutivo richiede la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed il quorum deliberativo richiede il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea deliberante disciplina i diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari nei limiti previsti dall'art. 2346 C.C..

Il trasferimento degli strumenti finanziari è subordinato al previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il titolare che intende

trasferire lo strumento finanziario deve comunicare all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera ricevuta da un componente dell'Organo Amministrativo, le generalità dell'aspirante acquirente ed il prezzo di vendita. In caso di mancato gradimento, l'Organo ha l'obbligo di indicare, entro 15 giorni, un altro acquirente alle stesse condizioni. In assenza di riscontro, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

La deliberazione di emettere strumenti finanziari deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione dell'attività che si propone di svolgere, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, pari almeno a due azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna ed inferiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- g) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- i) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, trascritta sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e annotata, sempre a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, ai sensi di quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c., chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- di una quota di ammissione, che dovrà essere decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C..

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,

può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35.

Il recesso, se accettato, ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- senza giustificato motivo non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- dolosamente arrechi un danno alla società;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altri enti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione svolga attività in proprio, anche non regolarizzata, identica o affine o comunque in concorrenza con le attività della cooperativa;
- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente

richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

- che incorra, se socio lavoratore, in una delle cause di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato: in generale la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto mutualistico, è causa di possibile esclusione;

- abbia raggiunto, nel caso di socio lavoratore, i limiti di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia o nei cui confronti sia stata accertata una sopravvenuta inabilità allo svolgimento del lavoro;

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 12 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante raccomandata a mano o posta elettronica certificata.

Articolo 12 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi possedute, interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere a), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. In ogni caso, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Articolo 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Articolo 14 - Termini di decadenza, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle azioni possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 (dodici) e 13 (tredici). Le azioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da almeno due azioni del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;

- dai conferimenti dei soci finanziatori e dai conferimenti dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

c) dal fondo di riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

e) da altre riserve o fondi;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 16 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo o cedute a soci o terzi con effetti verso la società senza l'osservanza del precedente art. 7.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organi arbitrale.

Articolo 17 - Fondo di riserva legale

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore della quota prevista dalla legge, sugli utili di esercizio.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 18 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla predisposizione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Articolo 19 - Ristorni

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, può deliberare in favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata

considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, anche ai sensi dell'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, della combinazione di diversi criteri, singolarmente presi o combinati tra loro, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro, nonché altri criteri di redistribuzione complessiva del vantaggio mutualistico tra i soci adottati dalla cooperativa.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.

Articolo 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità:

1. una quota non inferiore a quanto previsto dalla legge, al fondo riserva legale;
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa;
3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge;
5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le

destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, ovvero raccomandata a mano, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere diversa dalla prima, nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) o in altre forme, che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. L'assemblea può essere convocata anche mediante comunicazione nella sezione riservata ai soci tramite di piattaforma on-line utilizzata dalla cooperativa.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Articolo 22 - Validità dell'assemblea

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli

amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.23 - Funzioni/Poteri dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) approva il bilancio;
 - b) procede alla nomina gli amministratori;
 - c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
 - e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale ed approva i regolamenti;
 - g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e in merito alla disciplina del rapporto con i soci sovventori;
 - h) delibera in merito all'emissione di strumenti finanziari e ai diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di tali strumenti, nonché sulle condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
 - j) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori e finanziatori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 5, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti.
- Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini previsti

all'art.18. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 C.C.

Articolo 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di un socio.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Articolo 25 - Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale

dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'art. 34 del presente statuto.

Tuttavia, per lo scioglimento anticipato della Cooperativa, per la sua trasformazione, per la modifica dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale, l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci, sia in proprio che per delega, che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Le relative delibere dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori o sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente uno o più vice-presidenti; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Essi hanno diritto a retribuzione deliberata dall'assemblea.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 29 - Deleghe

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono comunque essere delegati dagli

amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale. se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Articolo 30 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati con messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le

votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 31 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva all'assemblea dei soci.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi;

- f) deliberare circa il recesso dei soci;
- g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.

Articolo 32 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a impiegati della Società, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e

scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII
REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 34

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'organo arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determinerà i poteri.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies C.C.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.